

DAZI E FISCO:
SOLUZIONI E NUOVI STRUMENTI



Terremoto Dazi USA:
Le soluzioni fiscali e doganali
per crescere e consolidarsi nei
mercati internazionali

 SANTACROCE

*Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Studio Santacroce & Partners*

PORDENONE, 8 LUGLIO 2026

LA SITUAZIONE DELL'ATTUALE INSTABILITÀ NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE OGGI

HORMUZ



DAZI E PROTEZIONISMO



MERCOSUR E NON SOLO



REGOLE E COMPETITIVITÀ



CHOKE POINTS NEL MONDO: LE ROTTE COMMERCIALI CHE SUBISCONO SHOCK CI INDUCONO A **RIPENSARE LE SUPPLY CHAIN**

COME IMPATTANO LE **POLITICHE DAZIARIE** USA (E NON SOLO)?

- 1) SENTENZE E RIMBORSI
- 2) ACCORDO UE USA
- 3) **PIANIFICAZIONE FLUSSI**

QUALI **PROSPETTIVE** DAI NUOVI **ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO** IN CORSO? TASSO DI «SOSTITUIBILITÀ» TRA PAESI **EMERGENTI E MATURI**

QUALI SONO LE **STRATEGIE** CHE AIUTANO LE IMPRESE A **COMPETERE** MEGLIO SUI **MERCATI INTERNAZIONALI**? **DIRITTO DOGANALE E COMMERCIO INTERNAZIONALE**

SOSTENIBILITÀ
(DEL SISTEMA E DELL'IMPRESA)

RISCHI DA GESTIRE E OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Il «Liberation Day» che ha scosso il commercio internazionale

Gli USA impongono dazi reciproci generalizzati con Executive Order fondato sull'IEEPA (50 U.S.C. § 1701 ss.) nei confronti di quasi tutti i partner commerciali mondiali.



Moratoria del 9 aprile 2025: dazi reciproci ridotti al **10%** per tutti i paesi eccetto la Cina — cristallizzando questa percentuale sull'export europeo verso gli USA.

Dopo bocciatura introduzione dazi 10% basati su diverso presupposto normativo

Il dazio doganale: una variabile fiscale strategica — non un adempimento accessorio



Fattori di rischio sanzionatorio e leve di pianificazione degli investimenti

Il dazio come costo: meccanismo e trasmissione

Chi paga il dazio?

La CBP (US Customs and Border Protection) riscuote dall'Importer of Record (IOR), che poi trasferisce il costo lungo la catena del valore.

Traslazione a valle

Aumento del prezzo al consumatore finale — pressione sulla domanda

Tariff pass-back

Riduzione del prezzo riconosciuto al fornitore europeo

Assorbimento interno

Compressione dei margini dell'importatore

In tutti e tre i casi: deterioramento della redditività

IMPATTO QUANTITATIVO

Prodotto 1.000 USD → IEEPA 20% = **+200 USD**

Automobile 30.000 USD → Sec.232 25% = **+7.500 USD/unità**

I 3 elementi doganali chiave

1

Classificazione doganale

Errore di 1 cifra = aliquota sbagliata

2

Valore in dogana

Base di calcolo dell'importo dovuto

3

Paese di origine

Criterio: trasformazione sostanziale

Classificazione e origine: leva diretta di riduzione del costo d'impresa

La demolizione giudiziaria dei dazi IEEPA

NUOVI DAZI EX SEC 122 IN SCADENZA

L'IEEPA — strumento per sanzioni finanziarie — non conferisce all'Esecutivo il potere di imporre dazi generalizzati. Il potere tariffario spetta al Congresso (Costituzione USA, Art. I, § 8, Cl. 1).

28 mag 2025

Court of International Trade (CIT) — V.O.S. Selections v. United States

Dazi IEEPA privi di base legale — major questions doctrine (West Virginia v. EPA, 2022)

29 ago 2025

Federal Circuit — Decisione 7-4

Conferma integralmente la sentenza CIT

20 feb 2026

Corte Suprema USA — Learning Resources, Inc. v. Trump — sentenza 6-3

L'IEEPA non conferisce il potere di imporre dazi doganali generalizzati

4 mar 2026

CIT — Ordine esecutivo — Istruzioni alla CBP

Riliquidazione entro 180 gg dalla liquidation + restituzione integrale delle somme

Come ottenere i rimborsi: il percorso procedural (solo IEEPA)

STEP 1: PROTEST

19 U.S.C. § 1514

- ▶ Presentato dall'Importer of Record (IOR)
- ▶ Termine perentorio: 180 giorni dalla liquidation
- ▶ Contestare specificamente i dazi IEEPA
- ▶ Richiamare sent. Corte Suprema 20/02/2026 e ordini CIT 04/03/2026

STEP 2: POST-SUMMARY CORRECTION

Sistema ACE

- ▶ Per entries non ancora liquidate
- ▶ Rimuove la voce dazio IEEPA prima della liquidation
- ▶ CBP approva le PSC conformi e riliquida

STEP 3: AZIONE DAVANTI ALLA CIT

28 U.S.C. § 1581(a)

- ▶ Se protest negato o CBP non risponde entro 30 gg
- ▶ Azioni collettive già pendenti
- ▶ Imprese possono aderire tramite customs brokers USA

⚠ **Esportatore europeo:** non ha standing diretto davanti alla CBP. Può agire solo contrattualmente tramite **clausole di tariff refund** che obbligano l'IOR a presentare protests e a condividere i proventi del rimborso.

L'Impatto dei Dazi Statunitensi sull'Export Italiano

L'introduzione dei dazi USA nel 2025 ha generato **elevata incertezza**. L'analisi econometrica (metodologia *Event Study*) misura gli effetti in termini di **mancata crescita dell'export** per le imprese più esposte al mercato statunitense.

Imprese che esportano negli USA

Oltre **43.000 imprese** (35% degli esportatori, 84,3% dell'export manifatturiero). **Nessun effetto statisticamente significativo**, salvo ad agosto (-4,7 p.p.).

USA come primo mercato

16.000 imprese (13,2% del totale, 20,2% dell'export manifatturiero). Effetti negativi maggiormente impattanti

Impatto complessivo

La dinamica dell'export risulta in media **-6,1 p.p.** per le imprese focalizzate sugli USA. Effetto assente per le grandi imprese; più significativo per PMI

FLUSSI**DIRITTO DOGANALE****COMMERCIO INTERNAZIONALE**

IL DOPO SHOCK E L'ACCORDO UE-USA: REG. (UE) 2026/1455 (USA) & 2026/1422 (ORIGINE)

REG. 2026/1455 — AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

ALLEGATO I — DAZI 0%

Merci USA nei codici NC → dazio doganale azzerato

ALLEGATO II — DAZI MISTI

Prodotti agro-alimentari: azzerata la componente ad valorem
Il dazio specifico resta in vigore

ALLEGATO III — 20 CONTINGENTI TARIFFARI

Carni suine & bisonte · Formaggi & latticini
Salmoni · Merluzzi Alaska · Gamberetti
Olio di soia · Cioccolato · Frutta a guscio
Mannitolo/sorbitolo · Sostanze odorifere...

→ Volumi per periodi 12 mesi a partire dal 1/7/2026

PERIODO

1° luglio 2026 — 31 dicembre 2029

Monitoraggio trimestrale Commissione
Valutazione globale entro 30 giugno 2029

REG. 2026/1422 — ORIGINE & ANTI-ELUSIONE

REGIME TRANSITORIO ORIGINE

Origine non preferenziale ex CDU Tit. II, Cap. 2, Sez. 1
(fino a norme preferenziali ex art. 64 CDU)

NUOVO ART. 59bis — REG. 2015/2447

Prova rafforzata per attenuare il rischio di elusione:

→ Trasporto diretto dall'origine (BL / AWB)

→ In transito: vigilanza doganale T1/T2

→ No modifiche sostanziali in paesi terzi

Solo conservazione o etichettatura ammessa

ECCEZIONE ACCIAIO/ALLUMINIO

Dazi USA 50% su NC 72, 73, 76 — NON coperti
dall'accordo. Revisione possibile se USA ≤ 15%
entro 31 dicembre 2026 (art. 3 Reg. 1455)

DAZI IEEPA — RIMBORSABILITÀ

Protest: 180 gg da liquidazione (19 USC §1514)

Deemed liquidation: oltre 4 anni → rata dichiarata

Da verificare: CBP Trade Bulletin + CIT (V.O.S.)

ORIGINE USA: ADEMPIMENTI E TRACCIABILITÀ PER LE IMPRESE

01 DICHIARAZIONE DOGANALE

Misura TARIC:
142

Codice preferenza:
300

Documento:
U190

Senza i codici →
tariffa comune ordinaria

02 PROVA TRASPORTO DIRETTO

Spedizione diretta USA → UE:
→ Bill of Lading / AWB
con tratta diretta

Con transito in paesi terzi:
→ Vigilanza doganale T1/T2
→ Prova custodia continua
(no uscita dal regime)

03 INTEGRITÀ IN TRANSITO

Operazioni AMMESSE
→ Conservazione merce
→ Apposizione marchi /
etichette / sigilli
→ Conformità normativa

VIETATA qualsiasi
trasformazione sostanziale

**⚠ Orientamento Commissione in pubblicazione: art. 59bis del Reg. 2026/1422 esteso a tutta l'origine non preferenziale UE
— attesa circolare AdM**

TRACCIABILITÀ E NUOVI ADEMPIMENTI DIGITALI: PID (UE) & eFILING CoC (USA)

PID — PRODUCT IDENTIFIER (UE)

BASE NORMATIVA

Reg. (UE) 2026/382 — modifica Reg. (CE) n. 1186/2009

MISURA PRINCIPALE

Eliminazione soglia €150 per e-commerce

→ **Efficace dal 1° luglio 2026**

PID — OBBLIGATORIETÀ

→ **Obbligatorio dal 1° novembre 2026**

Identificatore unico di prodotto
collegato alla dichiarazione doganale
di immissione in libera pratica

FUNZIONE

- Tracciabilità di filiera del prodotto
- Verifica conformità normativa
- Incrocio con ICSMS / RASFF / Safety Gate

eFILING CoC — IMPORT USA (da oggi 8 lug 2026)

EFFICACE OGGI — 8 LUGLIO 2026

Certificate of Conformity (CoC) in formato
elettronico obbligatorio per importazione in USA

PRODOTTI SOGGETTI (CPSC)

Giocattoli · Prodotti per bambini
Elettrodomestici · Prodotti per la casa
(Consumer Product Safety Improvement Act)

SISTEMA DI TRASMISSIONE

ACE — Automated Commercial Environment (CBP)

CONVERGENZA UE ↔ USA: PID & CoC

Il PID (Reg. 2026/382) si integra con il CoC:
identificatore unico cross-border per conformità
e controlli doganali intersistemici

⚠ **Da verificare: Federal Register + CPSC**
per data elements e procedure operative

Oltre lo shock la diversificazione commerciale: FTA e nuovi mercati

L'instabilità transatlantica ha accelerato la strategia UE di diversificazione degli sbocchi commerciali.

India

In negoziazione

Australia

Accordo in corso

Indonesia

In negoziazione

Mercosur

Accordo raggiunto

Canada (CETA)

Aggiornamento in corso

Altri mercati

Riorientamento strategico

Requisito indefettibile per beneficiare delle preferenze FTA: corretta documentazione dell'origine preferenziale, verifica delle regole di origine per ciascun FTA e aggiornamento delle procedure doganali interne

Origine preferenziale

Origine non preferenziale
(Origine commerciale - made in)

Sostenibilità ed ESG: il nuovo standard di accesso

PRIMA: variabile opzionale

Solo scheda tecnica e prezzo



OGGI: requisito strutturale

Rating ESG, impronta carbonio, affidabilità di filiera

CBAM — Carbon Border Adjustment Mechanism

Regolamento (UE) 2023/956: costo carbonico sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di emissioni da paesi terzi privi di carbon pricing equivalente



Environmental

Impronta carbonica di stabilimento e di prodotto — reale, non solo dichiarata



Social

Sicurezza alimentare, standard lavorativi, affidabilità di filiera

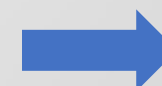


Governance

Supply chain come network co-progettato, non filiere che trasferiscono solo valore

Made in Italy e agrifood: il riconoscimento UNESCO della cucina italiana rafforza il posizionamento, ma *il mercato premia chi è coerente fino all'ultimo chilometro della supply chain*

«La sostenibilità deve essere reale e concreta — non solo una narrazione»



Ancora una volta, Tracciabilità

Il Green Deal Europeo: quattro normative, un obiettivo comune

Transizione Industriale: È necessaria una trasformazione profonda dei processi produttivi, passando da modelli lineari a modelli di **economia circolare** per preservare il valore delle risorse

REG. 2026/1384

Tutela Industria Siderurgica

Dazio fuori contingente al 50%. Obbligo attestazione paese di fusione e colata (1/10/2026). Regime permanente con decarbonizzazione integrata.

REG. 2023/956

CBAM – Adeguamento Carbonio

Fase definitiva dal 1° gennaio 2026. Dichiaranti CBAM autorizzati. Certificati CBAM legati al prezzo EU ETS. Acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti.

REG. 2023/1115

EUDR – Deforestazione

Due diligence obbligatoria su 7 commodities. Geolocalizzazione appezzamenti. Sanzioni fino al 4% del fatturato UE. Applicazione 2025/2026.

REG. 2024/1781

ESPR – Passaporto Digitale

Dati del ciclo di vita del prodotto accessibili a filiera, consumatori e autorità. Registro UE entro luglio 2026. Piano di lavoro 2025-2030.

⚡ Il quadro normativo impone una compliance integrata: ogni norma richiede due diligence specifiche che devono convergere in un **presidio organizzativo strutturato**

Tutela dell'Industria Siderurgica: Regolamento (UE) 2026/1384

Il contesto: una crisi strutturale

Sovracapacità globale di 602 milioni di tonnellate nel 2024 (cinque volte la domanda UE, con proiezione a 721 mln tonn entro il 2027)

Circa 30.000 posti di lavoro persi nell'industria siderurgica UE dal 2018

Importazioni di acciaio a basso costo che erodono il mercato europeo

Regime 2019/159: dazio al 25%; scadenza il 30 giugno 2026

⚡ Strumento di policy: il Reg. 2026/1384 tutela l'industria siderurgica UE dai flussi di acciaio a basso costo mantenendo un quadro stabile e prevedibile per gli operatori

Regolamento (UE) 2026/1384 → topics

Pubblicazione GU

24 giugno 2026

Efficace dal

1° luglio 2026

Natura del regime

Permanente — revisioni strutturate

Valutazioni periodiche

2026, 2027, 2029 e ogni 3 anni

Dazio fuori contingente

50% ad valorem

Punto di contatto

Sportello online Commissione UE

♦ Novità: la **decarbonizzazione** è **criterio esplicito** per la modulazione dei volumi dei **contingenti tariffari**

Obblighi Operativi: Attestazione del Paese di Fusione e Colata

tracciabilità

DAL 1° OTTOBRE 2026

Melt and pour

Obbligo per gli importatori di attestare il paese in cui l'acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida e successivamente colato al suo primo stato solido

COSA si attesta

- Il paese di prima liquefazione dell'acciaio o ferro grezzo
- Il processo di colata e prima solidificazione
- L'identità dell'impianto di produzione originario

COME si prova

- Certificato del produttore (strumento preferenziale)
- Altre prove verificabili adeguate (contratti, fatture, audit)
- Documentazione conservata per verifica doganale e autorità

RISCHIO di non conformità

- Applicazione del dazio al 50% invece del contingente agevolato
- Possibile contestazione doganale e sanzioni
- Esposizione a reati doganali/fiscali ex D.Lgs. 231/2001

Finalità: aumentare la trasparenza della filiera siderurgica globale e contrastare l'elusione dei contingenti mediante trasformazioni intermedie in paesi terzi (triangolazione)

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism: la Fase Definitiva

FASE DEFINITIVA dal 1° gennaio 2026 (Reg. (UE) 2023/956) | *Prima dichiarazione CBAM: entro 31 maggio 2027*

Settori coperti dal CBAM

Acciaio e ferro	Cemento
Alluminio	Fertilizzanti
Elettricità	Idrogeno
Merci derivate	

Codice	Descrizione
Codice 137	Esenzione de minimis (fino a 50 tonnellate nette/anno per importatore).
Codice Y128	Fornitura del numero di conto CBAM dell'importatore autorizzato.
Codice Y238	Domanda di autorizzazione CBAM in attesa di rilascio.
Codice Y135	Esenzione merci per uso militare.
Codice Y237	Merci di ritorno di origine UE.

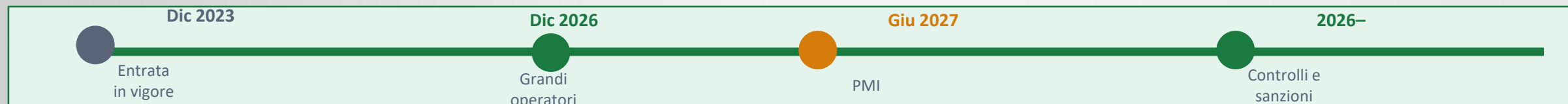
Reg. (UE) 2025/2083 → semplificazioni: soglia de minimis 50 t/anno

Obblighi dell'importatore (dichiarante CBAM)

- 1 Status di dichiarante CBAM autorizzato (autorità competente: MASE in Italia)
- 2 Dichiarazione annuale delle importazioni e delle emissioni incorporate (CO₂eq per t)
- 3 Acquisto e restituzione certificati CBAM (prezzo = media EU ETS, €/t CO₂)
- 4 Verifica delle emissioni degli impianti extra-UE (default values o verifica accreditata)
- 5 Conservazione della documentazione e due diligence sulla catena di fornitura

SANZIONE per certificati non restituiti:
 Stabilita e applicata da ADM e MASE (in Italia)
 Varia da 3 a 5 volte l'importo del certificato
 Comporta comunque l'acquisto e restituzione dei certificati

EUDR – Regolamento sulla Deforestazione (Reg. 2023/1115): stato dell'arte



Prodotti soggetti a EUDR

Bovini
Legno
Cacao
Caffè
Palma da olio
Soia
Gomma
(materiali derivati o contenenti)

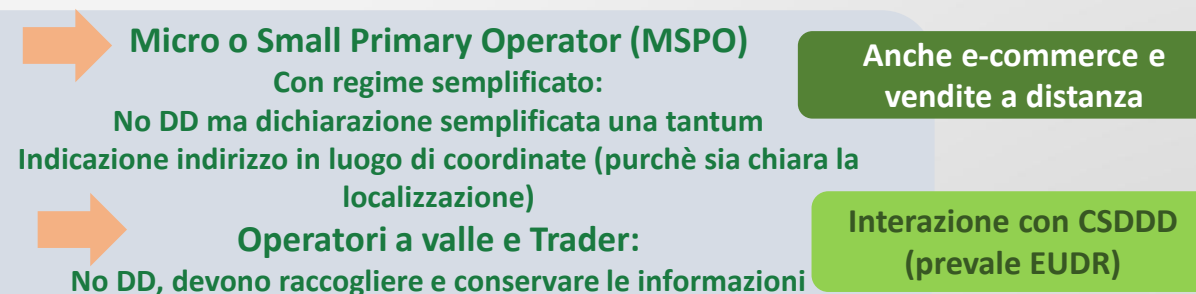
Ultimi documenti pubblicati

FAQ versione 5 (aprile 2026)

Draft commission notice sul
Guidance document
(4 maggio 2026)

Obblighi di due diligence (art. 8-11 Reg. 2023/1115)

- Raccolta informazioni:**
Paese di origine, geolocalizzazione appezzamenti (lat/long), fornitore, quantitativi
- Valutazione del rischio:**
Rischio di deforestazione e degrado forestale; rispetto legislazione locale
- Misure di attenuazione:**
Audit, campionamento, ispezioni terze parti, contratti con fornitori
- Dichiarazione di DD:**
Prima dell'immissione: dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema EU
- Conservazione 5 anni:**
Tutta la documentazione disponibile per le autorità competenti



Data	PROSSIMI STEP
30 dicembre 2026	Entrata in applicazione EUDR per grandi e medie imprese
Entro dicembre 2026	Istituzione da parte della Commissione del repository della legislazione rilevante ex art. 2(40) EUDR
30 giugno 2027	Entrata in applicazione EUDR per micro e piccole imprese
Dopo il 30 dicembre 2027	Pubblicazione dei primi report annuali ex art. 12(3) EUDR da parte degli operatori non-PMI (i report riguarderanno l'anno 2027)
14 dicembre 2027	Applicazione del Regolamento sul Lavoro Forzato (FLR)
31 dicembre 2029	Fine del regime transitorio EUTR per prodotti del legno: da tale data si applica integralmente l'EUDR anche a questi prodotti

Il Passaporto Digitale di Prodotto: un Nuovo Paradigma Informativo

1 / 3 DPP

Art. 2, punto 28), Reg. (UE) 2024/1781:

«Insieme di dati specifici sul prodotto, comprensivo delle informazioni indicate nell'atto delegato pertinente, accessibile elettronicamente tramite un supporto dati in conformità al Capo III del Regolamento»

TRASPARENZA

Dati del prodotto accessibili in modo differenziato a tutti i soggetti della catena del valore: consumatori, operatori, riparatori, autorità

TRACCIABILITÀ

Identificativi univoci di prodotto, operatore e sito. Collegamento al registro UE e ai sistemi doganali (EU CSW-CERTEX)

CIRCOLARITÀ

Informazioni per la riparazione, il ricondizionamento, il riciclo e la gestione del fine vita. Lotta all'obsolescenza programmata

Livelli di accesso differenziati (art. 9 Reg. 2024/1781):

Consumatori:

Informazioni essenziali su sostenibilità, sicurezza, istruzioni uso

Autorità / Dogane:

Documentazione di conformità, identificativi, tracciabilità

Operatori filiera:

Dati tecnici, riparabilità, componenti, certificazioni

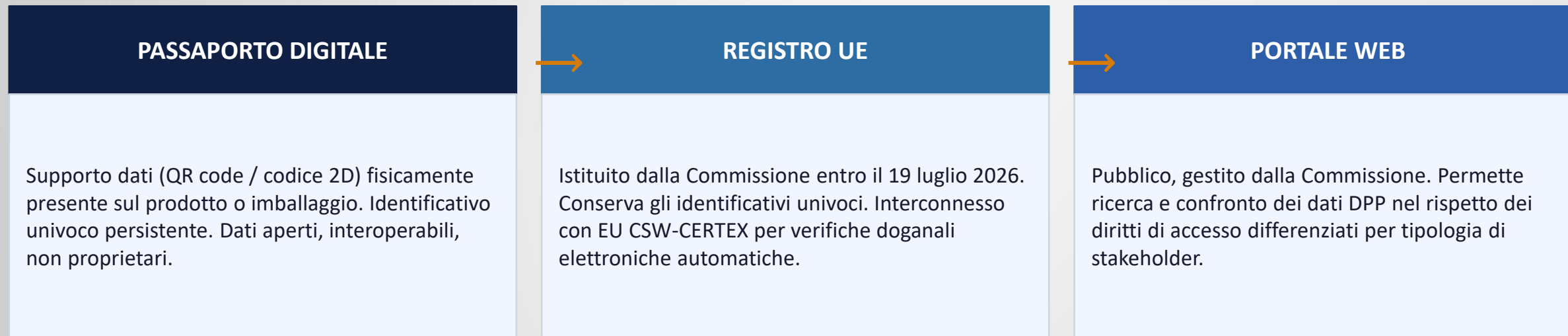
Riciclatori/riparatori:

Composizione chimica, sostanze pericolose, smontaggio

Il DPP non è un adempimento burocratico: è un'infrastruttura informativa strategica che collega prodotto fisico, catena del valore e sistemi di controllo pubblico.

Il Passaporto Digitale di Prodotto: un Nuovo Paradigma Informativo

2 / 3 DPP



Soggetti obbligati — Capo VII Reg. (UE) 2024/1781

Fabbricante (art. 27):

Crea il DPP, esegue la valutazione di conformità, conserva la copia di riserva presso un service provider

Distributore / Rivenditore (artt. 30-31):

Verifica il DPP, garantisce l'accesso ai clienti anche nelle vendite a distanza e sulle piattaforme online

Importatore (art. 29):

Verifica disponibilità DPP prima dell'immissione; fornisce l'identificativo univoco di registrazione alle dogane

Importatore = fabbricante (art. 34):

Se commercializza con proprio nome/marchio O modifica il prodotto: assume tutti gli obblighi del fabbricante

Il Passaporto Digitale di Prodotto: un Nuovo Paradigma Informativo

2 / 3 DPP

BATTERIE

Dal 18 febbraio 2027

Reg. (UE) 2023/1542

Categorie: EV, industriali >2 kWh, mezzi leggeri. 4 livelli di accesso ai dati.
Collegato all'ESPR.

GIOCATTOLI

Dal 1° agosto 2030

Reg. (UE) 2025/2509

Sostituisce la dichiarazione UE di conformità. Conservazione 10 anni dall'immissione.

Piano di lavoro 2025-2030 — COM(2025) 187 final (priorità atti delegati):

ECOMMERCE E “PID”

2026

Ferro e acciaio · Lavatrici/lavastoviglie professionali · Emettitori a bassa temperatura

2027

Tessili/abbigliamento · Alluminio · Pneumatici · Display · Requisiti riparabilità (orizzontali)

2028

Mobilio · Caricabatterie EV · Motori elettrici · Apparecchi refrigerazione

2029

Materassi · Riciclabilità AEE (orizzontale) · Sorgenti luminose

2030

Giocattoli DPP · Telefoni/tablet · Asciugabiancheria · Apparecchi locale

Matrice degli Adempimenti: Compliance, Due Diligence e D.Lgs. 231/2001

Presidio organizzativo integrato per competitività sostenibile e gestione del rischio d'impresa

Normativa	Soggetti	Adempimento chiave	Rischio 231/2001	Vantaggio competitivo
Reg. 2026/1384 Siderurgia	Importatori acciaio/ferro	Attestazione paese fusione/colata (1/10/26)	Reati doganali e tributari	Accesso contingente: dazio 25% vs 50%
CBAM Reg. 2023/956	Dichiaranti CBAM aut.	Dichiarazione annuale entro 31/5/2027	Evasione oneri parafiscali	Carbon cost management allineato ETS
EUDR Reg. 2023/1115	Operatori mercato UE	Due diligence geolocalizzata	Reati ambientali e frode	Accesso mercati green-sensitive
DPP Reg. 2024/1781	Fabbricanti Importatori	Creazione e mantenimento DPP	Falso in atti	Trasparenza filiera credibilità ESG

♦ D.Lgs. 231/2001: integrare questi adempimenti nel Modello Organizzativo. L'OdV deve presidiare i flussi informativi su CBAM, EUDR, DPP e dazi siderurgici. La non conformità espone a reati presupposto (tributari, doganali, ambientali, falso) e al rischio di esclusione da gare pubbliche e da catene di fornitura internazionali.

LA RIDEFINIZIONE DELLA SUPPLY CHAIN

La (ri)definizione della supply chain come tutela

SHOCK INTERNAZIONALI (ES. DAZI USA)

Il Nuovo Scenario dei Dazi USA-UE e non solo

- ✓ L'accordo della scorsa estate tra USA e UE ha ridisegnato completamente il panorama commerciale transatlantico, introducendo nuove sfide ma anche opportunità per le imprese italiane che operano sui mercati internazionali.
- ✓ Le modifiche tariffarie avevano richiesto una revisione immediata delle strategie di export e una profonda comprensione delle implicazioni doganali per mantenere la competitività.

Esempi di strategie di Competitività nel Mercato Globale



Analisi dell'Impatto

Valutare come i maggiori dazi si traducono in costi di importazione e identificare l'incidenza sul fatturato del mercato USA per l'impresa



Diversificazione Mercati

Esplorare nuovi paesi target attraverso accordi di libero scambio come il Mercosur per mantenere margini competitivi



Ottimizzazione Doganale

Implementare pianificazione doganale strategica per ridurre l'impatto dei dazi e preservare la competitività sui mercati esteri

La (ri)definizione della supply chain come tutela

**SHOCK
INTERNAZIONALI
(ES. DAZI USA)**

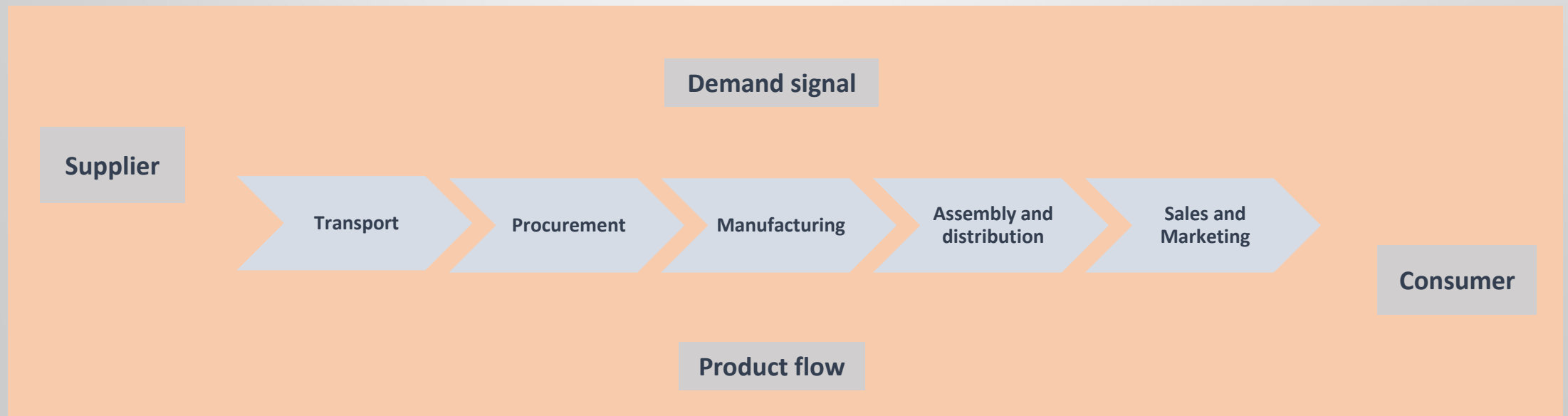


**NECESSITÀ DI CONTENERE UN
RISCHIO DI SUPPLY CHAIN DISRUPTION**

**DIVENTA IN OGNI CASO NECESSARIO RIDEFINIRE I
PASSAGGI CHIAVE DELLA CATENA DEL VALORE DAL
PUNTO DI VISTA DOGANALE**

PIANIFICAZIONE DEL FLUSSO

- UTILIZZO REGIMI PER RIDUZIONE COSTI
- ABBATTIMENTO BASE IMPONIBILE (VALORE IN DOGANA)
- ORIGINE COMPONENTI (ACCORDI LIBERO SCAMBIO)
- CLAUSOLE CONTRATTUALI E INCOTERMS
- OTTIMIZZAZIONE FLUSSO DELLE MERCI



La consulenza strategica nel commercio internazionale



CASO PRATICO – DISTRIBUTORE EUROPEO CON HUB IN ITALIA

Flusso: fornitori Cina/India → hub logistico IT → clienti in 5 SM UE

SCENARIO:

*Importatore IT
acquista dalla Cina €2M/mese
di merce,
dazio 5%, IVA 22%*

*Il 70% del prodotto acquistato
è destinato a clienti in:*

- Germania
- Francia
- Polonia
- Spagna
- Belgio.

SOLUZIONE A: “IMPORTAZIONE” STANDARD (cod.4000 ILP)

- ▶ Dazi: $€2M \times 5\% = €100.000/\text{mese}$ – TUTTI pagati in dogana
- ▶ IVA: $€2.100.000 \times 22\% = €462.000/\text{mese}$ – TUTTA pagata
- ▶ Credito IVA recuperato: trimestrale → 3 mesi di attesa
- ▶ **Immobilizzo mensile: €562.000**
- ▶ **Costo finanziario: $€562.000 \times 6\% \text{ ann.} / 4 = €8.430/\text{trimestre}$**
- ▶ ROI: nessuna ottimizzazione → costo puro
- ▶ Garanzie: non richieste
- ▶ **Totale costo finanziario annuo: ca. €33.720**

DISTRIBUTORE EUROPEO CON HUB IN ITALIA CON DEPOSITO DOGANALE E USO REGIME 42

SOLUZIONE A: ILP STANDARD (cod.4000)

- ▶ Dazi: $€2M \times 5\% = €100.000/\text{mese}$ – TUTTI pagati in dogana
- ▶ IVA: $€2.100.000 \times 22\% = €462.000/\text{mese}$ – TUTTA pagata
- ▶ Credito IVA recuperato: trimestrale $\rightarrow$ 3 mesi di attesa
- ▶ **Immobilizzo mensile: €562.000**
- ▶ Costo finanziario: $€562.000 \times 6\% \text{ ann.} / 4 = €8.430/\text{trimestre}$
- ▶ ROI: nessuna ottimizzazione $\rightarrow$ costo puro
- ▶ Garanzie: non richieste
- ▶ **Totale costo finanziario annuo: ca. €33.720**

SOLUZIONE B: DEPOSITO DOGANALE + REGIME 42

- ▶ Import in deposito doganale: dazi e IVA SOSPESI al momento import
- ▶ All'uscita per clienti UE (70%): ILP reg.42 $\rightarrow$ IVA nel SM destino
- ▶ Dazi pagati su quota IT (30%): $€100.000 \times 30\% = €30.000/\text{mese}$
- ▶ IVA pagata su quota IT (30%): $€630k \times 22\% = €138.600/\text{mese}$
- ▶ **Immobilizzo mensile RIDOTTO: €168.600 (– €393.400)**
- ▶ **Garanzia globale deposito: ca. €600.000 $\rightarrow$ costo 0,5% = €3.000/anno**
- ▶ **Risparmio finanziario: $€393.400 \times 6\%/12 = €1.967/\text{mese}$**
- ▶ Totale risparmio annuo: ca. €23.600 (al netto garanzia)

No esborso
finanziario

